



*Prefettura di Bari*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area I ^ Ordine e Sicurezza Pubblica*

pec: [sicurezza.prefba@pec.interno.it](mailto:sicurezza.prefba@pec.interno.it)

prot. n. 86643/2020/12B1/Area ^ O.S.P.

Bari, 17/08/2020

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Polizie Locali

LORO SEDI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  
Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, sono state introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);
- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia che all'art. 1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza, in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n.35), **decorrono dalla data odierna** sino all'adozione di un successivo d.P.C.M., e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Si confida nella consueta collaborazione.

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Riflesso)